VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	88
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) C. 2679-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni)	94
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	101
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	106
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	111
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di relazione presentata dal deputato Paglia)	113

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 novembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame del disegno di legge C. 2425, recante ratifica ed esecuzione

dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra e, quindi, all'esame del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra.

C. 2425 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2425, recante ratifica ed esecuzione Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

Segnala innanzitutto come l'Accordo istituisca un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte, e i Paesi dell'Unione europea. In merito segnala come nel 2011 il commercio bilaterale di merci tra UE e Colombia e Perù sia stato di 21,1 miliardi di euro: l'UE ha esportato merci per 5 miliardi in Colombia e importato per 6,9 miliardi mentre ha esportato per 2,8 miliardi di euro verso il Perù e importato da tale Paese per 6,4 miliardi.

In sintesi gli aspetti fondamentali dell'Accordo sono costituiti:

dall'eliminazione delle tariffe, attraverso la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia, che dovrebbe portare, dopo 10 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, un risparmio per gli esportatori di questi prodotti di 250 milioni di euro l'anno e, dopo 17 anni, di altri 22 milioni di risparmio annuo sulle esportazioni di prodotti agricoli, con un beneficio totale per gli esportatori europei, alla fine del periodo di transizione, di oltre 270 milioni di euro l'anno;

dall'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni, prevedendosi che le Parti cooperino per vigilare sul mercato e si impegnino ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e delle valutazioni di conformità:

dall'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi, in quanto l'Accordo facilita lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori (manifatturiero, industrie di servizi, industrie estrattive e di produzione di energia);

da una migliore protezione del diritto di proprietà intellettuale industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano, che costituisce un elemento cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero;

da una maggiore competitività e trasparenza delle sovvenzioni, che consentirà agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile, nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anticompetitive, tra cui i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti;

dall'introduzione di un meccanismo di composizione delle controversie efficiente e semplificato, in linea con i principi dell'UE;

dall'incentivazione di nuove opportunità per lo sviluppo, atteso che, secondo uno studio indipendente, l'applicazione dell'Accordo consentirebbe un aumento del PIL di Colombia e Perù rispettivamente dell'1,3 e dello 0,7 per cento sul lungo periodo;

dal sostegno allo sviluppo sostenibile, in quanto le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le Parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro;

da una migliore cooperazione tecnica, che consentirà di promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e in Colombia.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 337 articoli, suddivisi in 14 Titoli e ad esso sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Il Titolo I, il quale contiene le disposizioni iniziali, si articola in tre Capi. Il Capo 1, che definisce la natura dell'Accordo e ne circoscrive l'ambito di applicazione, come prima cosa dichiara che esso è informato al rispetto dei diritti democratici e dei diritti umani. In tale ambito l'articolo 2 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, ritenuta grave minaccia alla stabilità e alla sicurezza internazionali. Tale articolo rimane escluso dall'applicazione provvisoria dell'Accordo. Il Capo 2 contiene le disposizioni generali connesse con l'istituzione di una zona di libero scambio, in conformità con gli accordi del WTO in materia di commercio e tariffe, GATT e GATS, mentre il Capo 3 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

Il Titolo II (composto degli articoli da 12 a 16) reca le disposizioni istituzionali; in particolare viene istituito il comitato per il commercio, con relativi sottocomitati, e se ne disciplinano ruolo e funzionamento, nonché la figura del coordinatore dell'Accordo, designato in ciascuna delle Parti.

Il Titolo III disciplina gli scambi di merci. In tale contesto il Capo 1 dispone in merito all'accesso al mercato delle merci, chiarendo che l'obiettivo da raggiungere è la progressiva liberalizzazione degli scambi delle merci fra le Parti, nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore dell'Accordo.

In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 22, il quale sopprime i dazi doganali sulle merci originarie di un'altra Parte, facendo al proposito rinvio all'Allegato I contenente le Tabelle di soppressione dei dazi. A tale riguardo viene escluso che le Parti possano aumentare il dazio doganale fissato come aliquota di base nel predetto Allegato 1 o imporre nuovi dazi doganali.

Segnala come, ai sensi dell'articolo 25, le Parti si impegnino inoltre a non mettere in atto misure di protezione indiretta delle merci di produzione interna né tassazioni delle importazioni o delle esportazioni. In tale contesto gli articoli da 28 a 33 riguardano le misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in materia di scambi di prodotti agricoli. L'articolo 29 prevede inoltre che l'importo di qualsiasi dazio doganale ad importazione o qualsiasi altro dazio doganale applicato ai prodotti agricoli non possa comunque superare la minore tra l'aliquota applicabile alla nazione più favorita e l'aliquota tariffaria di base stabilita nell'Allegato 1.

Il Capo 2 disciplina il campo della difesa commerciale (misure *antidumping*, misure di salvaguardia multilaterali, clausola di salvaguardia bilaterale).

Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il Capo 3 (che si compone degli articoli da 58 a 70), il quale impegna le Parti alla cooperazione in ambito doganale e ne disciplina, in particolare all'articolo 66, le modalità. Al riguardo l'articolo 59 prevede che ciascuna delle Parti stabilisca procedure efficienti, trasparenti e semplificate per ridurre e semplificare i costi doganali, basando le proprie normative e procedure sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, sulla facilitazione degli scambi, sull'imposizione di obblighi ragionevoli e non discriminatori, sull'adozione di un documento amministrativo unico, sull'applicazione di tecniche doganali moderne, nonché sulla riduzione, semplificazione e standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle Dogane. La reciproca assistenza in questo campo, disposta dall'articolo 67, è dettagliata nell'Allegato V all'Accordo. In tale ambito, è prealtresì l'istituzione vista sottocomitato per le dogane che controlli l'attuazione del Capo 3, costituendo una sede di consultazione e discussione, anche al fine di giungere a soluzioni soddisfacenti in caso di divergenze tra le Parti.

Illustra quindi il Capo 4 (composto degli articoli da 71 a 84), volto a individuare e rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi di merci, tra i quali i regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione,

attraverso una migliore attuazione dell'Accordo del WTO denominato TBT (*Technical Barriers to trade*) e il Capo 5, relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie, il quale si propone di proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti agevolando il commercio nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie che possano in qualche modo incidere sugli scambi tra le Parti.

Il Capo 6 (composto dall'articolo 105) prevede che le Parti operino al fine di ottenere le condizioni favorevoli alla libera circolazione delle merci, precisando, tra l'altro, che i paesi andini firmatari si accorderanno reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla Parte UE e che i prodotti originari di uno dei paesi andini firmatari godranno della libera circolazione delle merci all'interno dell'UE a norma di quanto dispone il Trattato sul funzionamento dell'UE in materia di libera circolazione delle merci.

Il Capo 7 (composto dall'articolo 106) stabilisce che nessuna misura dell'Accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure per tutelare la sicurezza pubblica, la vita o la salute dell'uomo, degli animali e delle piante, la conservazione delle risorse naturali.

In tale ambito segnala, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, la lettera *d*) del paragrafo 1, ai sensi della quale possono essere applicate misure doganali nonché misure volte al mantenimento in vigore dei monopoli.

Il Titolo IV (composto degli articoli da 107 a 167) disciplina gli scambi di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico.

Il Capo 1 contiene le disposizioni generali, mentre il Capo 2, in materia di stabilimento, oltre alle definizioni e all'ambito di applicazione, disciplina l'accesso al mercato, stabilendo che ciascuna delle Parti accorda agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici contenuti nell'Alle-

gato VII, recante l'elenco dettagliato degli impegni relativi allo stabilimento. Il Capo 3 riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi, mentre il Capo 4 concerne la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali. In quest'ultimo ambito richiama, per quel che concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, le lettere *c*) dei paragrafi 2 e 3, le quali indicano, tra i settori nei quali è consentita la prestazione di servizi nei rispettivi territori delle Parti, i servizi di consulenza fiscale. Il Capo 5 contiene il dettagliato quadro di regolamentazione degli scambi di servizi.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la Sezione 5, relativa alla prestazione dei servizi finanziari (che si compone degli articoli da 151 a 159). Al riguardo, l'articolo 153 prevede che ciascuna delle Parti conceda ai prestatori di servizi finanziari di un'altra Parte stabiliti nel proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e compensazione, nonché agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali, nonché stabilendo la parità di trattamento per tali soggetti. L'articolo 153 consente comunque alle Parti di adottare o mantenere misure prudenziali volte alla tutela degli investitori e dei risparmiatori, nonché alla salvaguardia dell'integrità e stabilità del sistema finanziario. L'articolo 155 stabilisce, al paragrafo 4, che ciascuna delle Parti deve applicare sul proprio territorio le norme internazionali di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari, nonché di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L'articolo 156 stabilisce che ciascuna Parte autorizzi i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli che i prestatori di servizi finanziari interni sono autorizzati a fornire. L'articolo 159 esclude dall'applicazione dell'Accordo attività o misure adottate da una Banca centrale o da un'autorità responsabile in materia monetaria o creditizia.

Il Capo 6 regolamenta la promozione del commercio elettronico, mentre il Capo 7 esclude che le disposizioni facenti parte del Titolo IV e del Titolo V possano essere interpretate come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure necessarie per consentire la tutela di esigenze specificamente individuate. In tale ambito segnala come l'articolo 167 escluda, tra l'altro, che le disposizioni del Titolo V dell'Accordo possano essere interpretate come un divieto per le parti di adottare o applicare misure per tutelare la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, nonché la vita o la salute dell'uomo.

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il Titolo V (composto degli articoli da 168 a 171), il quale disciplina i pagamenti correnti e i movimenti di capitale tra le Parti. In tale contesto l'articolo 168 prevede che le Parti autorizzino tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile, mentre l'articolo 169 garantisce la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti diretti effettuati in persone giuridiche e alle altre operazioni effettuate nel quadro del Titolo IV dell'Accordo, nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e degli utili derivanti. L'articolo 170 consente alla Colombia e al Perù di adottare, in circostanze generali, misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitale, per un periodo non superiore a un

Il Titolo VI (composto degli articoli da 172 a 194) disciplina gli appalti pubblici. In tale ambito le Parti si impegnano, tra l'altro, a garantire a beni, servizi e fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato a beni, servizi e fornitori interni.

Passa quindi a illustrare il Titolo VII (composto degli articoli da 195 a 257), il quale disciplina la proprietà intellettuale. Il Capo 1 contenente le disposizioni generali, chiarisce gli obiettivi del Titolo, tra i quali quello di conseguire un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia. Il Capo 2 prevede la protezione della biodinamica e delle conoscenze tradizionali. Il

Capo 3 contiene un'ampia e dettagliata serie di norme riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, che vanno dalla tutela dei marchi, alle indicazioni geografiche, al diritto d'autore, ai brevetti, mentre il Capo 4 si occupa del rispetto di tali diritti. In tema di tutela dei marchi, l'articolo 202, paragrafo 1, stabilisce che l'UE e la Colombia aderiscono al Protocollo di Madrid del 1989, relativo alla registrazione internazionale dei marchi, entro dieci anni dalla firma dell'Accordo, mentre il Perù si adopera per l'adesione a tale Protocollo. Il Capo 5, in merito al trasferimento di tecnologie, stabilisce che le Parti si scambino esperienze e informazioni aventi incidenza su tale ambito e che facilitino reciprocamente la ricerca e lo sviluppo tecnologico, mentre il Capo 6 promuove la cooperazione per favorire gli adempimenti e gli impegni assunti in materia di proprietà intellettuale e fornisce un elenco, a titolo esemplificativo, di attività volte a tale fine.

Il Titolo VIII (composto degli articoli da 258 a 266) riconosce l'importanza della libera concorrenza e del diritto di concorrenza, nonché la cooperazione e l'assistenza tecnica reciproca per promuovere l'attuazione delle politiche in materia. In tale ambito segnala l'articolo 263, ai sensi del quale nessuna disposizione dell'Accordo impedisce che una Parte crei o mantenga monopoli pubblici o privati, nonché imprese di Stato, conformemente alla sua legislazione.

Il Titolo IX (composto degli articoli da 267 a 286) contiene disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. In tale ambito le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Obiettivi di Sviluppo del Millennio), nonché a cooperare per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità, le risorse forestali, i prodotti ittici. In particolare l'articolo 269 impegna le Parti ad applicare nel proprio territorio le norme fondamentali sul lavoro riconosciute a livello internazionale, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, in particolare, quelle relative al lavoro minorile. Le Parti si impegnano anche a eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti.

Il Titolo X (composto degli articoli da 287 a 294) prevede la cooperazione nelle sedi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio. In tale ambito sono anche delineate le modalità per lo scambio di informazioni e per la cooperazione in materia di procedimenti amministrativi.

Illustra il Titolo XI (composto degli articoli da 295 a 297) che prevede eccezioni in materia di sicurezza, nonché le misure applicabili in materia fiscale e la possibilità di applicare temporaneamente misure restrittive agli scambi di merci e servizi se si verificano gravi difficoltà di bilancio.

In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 296, il quale specifica, al paragrafo 1, che l'Accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni dell'Accordo stesso. Il paragrafo 2 stabilisce che rimangono impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualunque convenzione fiscale tra Stati membri dell'UE e i paesi andini firmatari, con prevalenza, nel caso di conflitto, delle convenzioni fiscali. Inoltre il paragrafo 3 consente a ciascuna Parte di adottare o applicare misure per garantire l'imposizione e la riscossione equa ed efficace delle imposte dirette, ad operare distinzioni, nell'applicazione della legislazione fiscale, tra contribuenti che non si trovino nella stessa situazione, nonché a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale. Il paragrafo 4 precisa che i termini o concetti di natura fiscale previsti nell'Accordo si intendono secondo le definizioni e concetti della legislazione interna.

Il Titolo XII (composto degli articoli da 298 a 323) contiene disposizioni in materia di risoluzione delle controversie. Il Capo 1 descrive innanzitutto gli obiettivi del Titolo XII, che sono quelli di prevenire e risol-

vere le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione e l'interpretazione dell'Accordo, innanzitutto per via amichevole. Il Capo 2 disciplina le consultazioni tra le Parti, volte a pervenire ad una soluzione concordata della controversia. Il Capo 3 descrive le procedure di risoluzione delle controversie attraverso il procedimento arbitrale, disciplinando la costituzione del collegio arbitrale, il procedimento, il lodo arbitrale e le misure da adottare in seguito alla sua notifica per darne esecuzione. Il Capo 4 contiene disposizioni generali, le quali riguardano, tra l'altro, la soluzione concordata tra le Parti, il regolamento di procedura, il codice di condotta e la possibilità per il collegio arbitrale di acquisire il parere di esperti.

Con riferimento al Titolo XIII (relativo all'assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità commerciali – composto degli articoli da 324 a 326) rileva come esso abbia lo scopo di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione dell'accordo promuovendo le capacità commerciali e di investimento.

Il Titolo XIV (composto degli articoli da 327 a 337) contiene le disposizioni finali. Vengono disciplinati l'adesione di nuovi membri, l'entrata in vigore, la durata (che è illimitata, salvo il diritto di recesso mediante notifica scritta a tutte le parti e al depositario, che è il segretario generale del Consiglio dell'UE) e le procedure per emendare l'accordo. Viene inoltre stabilito che le disposizioni dell'accordo OMC incorporate nell'Accordo, sono incorporate con qualsiasi modifica entrata in vigore al momento della loro applicazione.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, quantificati in 25.840 euro annui a decorrere dal 2014. Secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata al disegno di legge, tali oneri sono riconducibili al solo ambito dell'assistenza reciproca in materia doganale, oggetto del-

l'Allegato V, il quale prevede, all'articolo 3, paragrafo 3, l'invio di due dirigenti dell'Agenzia delle dogane per sei giorni, ad anni alterni, nei due Paesi (Colombia e Perù), per un onere totale di 9.120 euro per ciascuna missione. Lo stesso onere è quantificato per l'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo Allegato V, in materia di missioni finalizzate ad assistere alle indagini della controparte. Inoltre, per l'attuazione dell'articolo 11 dell'Allegato V, in materia di comparizione di esperti o testimoni in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti l'assistenza doganale, la Relazione tecnica prevede un onere di 7.600 euro per la missione di due funzionari della Parte contraente convocati in Italia in qualità di esperti e testimoni in Italia per tre giorni ogni due anni.

Fa presente quindi che, ai predetti oneri, si fa fronte a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2014-2016, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La disposizione reca inoltre una clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze monitorerà gli oneri della legge, provvedendo, nel caso di scostamenti, a coprire gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente rimodulabili destinate alle spese di missione nel Programma « Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità ». riferendone tempestivamente alle Camere.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.

C. 2680 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre scorso.

Silvia FREGOLENT (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 1 (vedi allegato 1) concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015, e una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2 (vedi allegato 3) concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il deputato Paglia ha presentato una proposta alternativa di relazione (vedi allegato 4), la quale sarebbe posta in votazione solo qualora fossero respinte le proposte di relazione formulate dal relatore.

Silvia FREGOLENT (PD), relatore, illustra le proprie proposte di relazione, le quali evidenziano, nelle premesse, gli aspetti dei provvedimenti in esame più rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze. Inoltre, la proposta di relazione riferita alla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità reca alcune osservazioni, volte a sollecitare la Commissione Bilancio a integrare, sotto

alcuni aspetti che il gruppo PD considera prioritari, il contenuto del disegno di legge di stabilità.

In primo luogo la lettera *a)* delle osservazioni chiede di procedere a un definitivo riassetto della disciplina dei tributi locali, con particolare riferimento alla tassazione immobiliare, al fine di semplificare l'articolato quadro normativo vigente in merito, riducendo gli adempimenti per i contribuenti e assicurando ai comuni un quadro di risorse stabile e certo, tale da consentire un'adeguata pianificazione delle loro scelte in materia finanziaria e tributaria.

Inoltre, con riferimento ai commi da 1 a 5 dell'articolo 44 del disegno di legge di stabilità, i quali prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR, la lettera *b*) segnala l'opportunità di eliminare o ridurre l'inasprimento del prelievo su tale settore, evidenziando gli effetti che questa scelta potrebbe avere sui complessivi assetti del comparto pensionistico, soprattutto in vista dello sviluppo dei sistemi previdenziali complementari.

In merito all'articolo 9, concernente l'istituzione di un nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi, la lettera *c*) evidenzia l'opportunità di incrementare le soglie dei ricavi o compensi previste nell'allegato 4 al disegno di legge di stabilità, differenziate a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professione esercitata, così da ampliare i soggetti beneficiari del regime fiscale di favore.

Con riferimento alle nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale e delle misure per favorire l'adempimento spontaneo introdotte dai commi da 11 a 18 dell'articolo 44, la lettera *d*) segnala l'opportunità di intervenire anche sul meccanismo di rateazione delle somme gestita dall'Agenzia delle Entrate.

La lettera *e*) sottolinea altresì l'esigenza di rafforzare ulteriormente il meccanismo di *reverse charge* in ambito IVA ampliato dall'articolo 44, commi da 7 a 10, nel quadro dei settori già autorizzati in ambito IVA.

Ulteriormente, la lettera f) rileva l'esigenza di equiparare l'aliquota IVA gravante sugli *e-book* a quella dei libri cartacei, uniformando il trattamento tributario di tutti i prodotti del settore librario realizzati non solo su supporto cartaceo, ma su qualsiasi supporto fisico o mezzo di comunicazione elettronica;

La lettera *g)* suggerisce quindi di incrementare la soglia di esenzione dei buoni pasto di cui all'articolo 51, comma 2 lettera *c)*, del TUIR, al fine di aumentare il reddito disponibile dei lavoratori e rilanciare i consumi interni.

Daniele PESCO (M5S) rileva l'opportunità di porre la Commissione nella condizione di approfondire adeguatamente il contenuto delle proposte di relazione formulate dal relatore, le quali sono state trasmesse ai componenti della Commissione stessa solo poche decine di minuti prima dell'inizio della seduta. Chiede pertanto di disporre di tempi più ampi per l'esame dei provvedimenti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel condividere la richiesta avanzata dal deputato Pesco, considera necessario comprendere l'effettiva disponibilità della maggioranza a dialogare con i gruppi di opposizione, in particolare con il gruppo M5S.

Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento ai rilievi espressi dai deputati Pesco e Villarosa, ribadisce come le decisioni di merito sui contenuti specifici dei disegni di legge in esame dovranno necessariamente essere assunte nell'ambito dell'esame presso la Commissione Bilancio, presso la quale saranno votati gli emendamenti presentati. Nella sede odierna la Commissione Finanze è invece chiamata ad esprimere la sua valutazione complessiva sui predetti provvedimenti ed in tale contesto i gruppi di opposizione hanno la possibilità di evidenziare la propria posizione rispetto al contenuto dei provvedimenti, anche attraverso la presentazione di proposte di relazione alternative a quelle del relatore.

Sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori, ricorda che la conclusione dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge è prevista per la seduta odierna, come chiarito in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ferma restando la possibilità, ove i gruppi lo ritengano, di prevedere un'ulteriore seduta di esame nella giornata di domani. Segnala, inoltre, come non si preveda ordinariamente la fissazione di un termine per la presentazione delle proposte di relazione da parte del relatore, evidenziando peraltro come le predette proposte siano state inviate via e-mail a tutti i componenti della Commissione prima della seduta.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara innanzitutto di non condividere le considerazioni svolte nelle premesse delle proposte di relazione formulate dal relatore, le quali danno un giudizio politico complessivamente positivo sulle misure contenute nella manovra finanziaria predisposta dal Governo.

Con riferimento alle osservazioni contenute nella proposta di relazione riferita alla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, pur considerandole in parte condivisibili, esprime talune critiche.

In particolare, in merito all'osservazione di cui alla lettera a), con la quale si chiede alla Commissione Bilancio di valutare l'opportunità di procedere a un definitivo riassetto della disciplina dei tributi locali, con particolare riferimento alla tassazione immobiliare, in modo tale da semplificare l'articolato quadro normativo in materia, considera sia inaccettabile, anche sul piano delle competenze che istituzionalmente spettano a ciascuna Commissione, che la Commissione Finanze, senza formulare alcuna indicazione di dettaglio di merito, si limiti a demandare a un altro organo parlamentare il riordino di una materia che incide in maniera così rilevante sulle proprie competenze.

Con riferimento all'osservazione recata alla lettera *b*), con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'oppor-

tunità di eliminare, o ridurre, l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR, ritiene che essa andrebbe rafforzata, non essendo sufficiente formulare un semplice invito a una riflessione su un tema tanto importante per i cittadini.

In tale ambito evidenzia infatti come, a fronte di un indebolimento complessivo del sistema previdenziale obbligatorio, tali misure di inasprimento del prelievo minerebbero pesantemente il settore della previdenza complementare, la quale rappresenta il secondo pilastro di tale sistema.

Illustra quindi la propria proposta di relazione alternativa a quella del relatore.

Marco CAUSI (PD) ricorda in primo luogo che la manovra finanziaria triennale, la quale si articola nel disegno di legge di bilancio e nel disegno di legge di stabilità, è esaminata in sede referente, ai sensi delle previsioni regolamentari in materia, dalla Commissione Bilancio. In tale contesto, pur esprimendo il proprio rammarico per il fatto che molte delle materie oggetto del disegno di legge di stabilità rientrano nella competenza, dal punto di vista del merito, della Commissione Finanze, ritiene che occorra fare i conti con tale ineludibile dato procedurale, procedendo nell'esame dei provvedimenti secondo criteri razionali che evitino duplicazioni e diseconomie.

In tale contesto preannuncia l'impegno della proprio gruppo a partecipare in modo attivo all'esame in sede referente presso la V Commissione, attraverso la presentazione di emendamenti che abbiano ad oggetto tali ambiti di pertinenza della VI Commissione.

Nel rammentare che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nella seduta odierna, posto che la Commissione Bilancio ne concluderà l'esame preliminare nella giornata di domani, ritiene necessario votare nella seduta odierna le proposte di relazione presentate dal relatore. Invita quindi i gruppi di opposizione a formu-

lare, se lo ritengono, eventuali proposte di relazione alternative, o altrimenti a contribuire all'esame della manovra attraverso la presentazione di proposte emendative presso la V Commissione.

Mario SBERNA (PI), con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, il quale rende strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cosiddetto « bonus 80 euro »), originariamente introdotto per il solo anno 2014, lamenta come tale previsione non tenga in alcun modo conto delle necessità delle famiglie numerose. Evidenzia quindi come tale aspetto della normativa relativa al bonus sia stato criticato anche dal Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Boccia, il quale ha segnalato l'iniquità dei criteri adottati per individuare la platea dei beneficiari, che non tengono in alcun conto il numero dei figli a carico, determinando in tal modo la conseguenza, paradossale, di escludere da tale beneficio proprio le famiglie che avrebbero più bisogno di altre di sostegno a causa del più elevato numero di figli.

Nel sottolineare come tale impostazione distorta renda evidente le ragioni della scarsa natalità nel Paese, rileva come anche le norme del predetto articolo 4 non abbiano corretto tale aspetto problematico dello strumento, a dimostrazione della scarsa capacità della politica nell'interpretare e dare risposta alle reali esigenze delle famiglie.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come i gruppi di opposizione debbano poter avanzare proposte di modifica alle proposte di relazione formulate dal relatore: sottolinea quindi come, qualora si intendesse concludere l'esame dei provvedimenti nella seduta odierna, le opposizioni non sarebbero poste nelle condizioni di svolgere adeguatamente il loro ruolo.

Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento ai rilievi del deputato Villa-

rosa, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati posti all'ordine del giorno fin dalla seduta di martedì, e che pertanto i componenti della Commissione hanno avuto modo di svolgere i propri interventi sugli stessi nella medesima seduta di martedì ed in quella di ieri. Invita pertanto i deputati del gruppo M5S a formulare le loro osservazioni e proposte, interloquendo con il relatore, con la maggioranza e con tutti gli altri componenti della Commissione.

Carla RUOCCO (M5S) critica il complessivo andamento dei lavori della Commissione, rilevando come, data l'esiguità dei tempi concessi alla discussione sulle proposte di relazione formulate dal relatore, non sia stato consentito alle forze di opposizione di svolgere un ruolo propositivo, collaborando alla stesura delle relazioni, che, auspicabilmente, avrebbero dovuto raccogliere le indicazioni di tutti i gruppi.

Stigmatizza quindi tale metodo di lavoro, soprattutto in considerazione della rilevanza dei provvedimenti in esame, i quali condizioneranno concretamente la vita dei cittadini nei prossimi anni.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce come i documenti di bilancio siano stati posti all'ordine del giorno della Commissione per tre sedute: ritiene pertanto che tutti i gruppi abbiano avuto modo di sviluppare le proprie argomentazioni e di avanzare le proprie proposte.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea innanzitutto come la presentazione delle proposte di relazione del relatore solo a ridosso dell'inizio della seduta abbia comportato, per i gruppi di opposizione, l'impossibilità di valutarle compiutamente, anche al fine di proporre eventuali proposte di modifica.

Passando quindi ai profili di merito dei provvedimenti in esame critica, in primo luogo, l'articolo 22 del disegno di legge di stabilità, il quale contiene modifiche alla normativa sulla dismissione degli immobili pubblici, prevedendo la possibilità di venderli non solo a trattativa privata, ma anche tramite una procedura ristretta alla quale saranno invitati a partecipare soltanto alcuni soggetti, in possesso di determinati requisiti. Nel ribadire la posizione del gruppo del MoVimento 5 Stelle, fortemente contrario alla politica, messa in atto dal Governo, di svendita del patrimonio immobiliare pubblico, anziché di una sua valorizzazione, evidenzia come la disposizione introduca l'ulteriore anomalia di condizionare la vendita degli immobili al possesso di precisi requisiti e caratteristiche, che dovranno essere stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, riducendo pertanto la platea dei potenziali acquirenti a pochi soggetti sostanzialmente predeterminati.

Con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, il quale stabilizza il cosiddetto bonus degli 80 euro, stigmatizza la scelta del Governo di limitare la platea dei beneficiari non includendo i soggetti cosiddetti incapienti. Rileva, infatti, come l'applicazione di tale misura a favore dei soggetti che percepiscono fino a 24.000 euro, non abbia portato, nei mesi scorsi, all'aumento della domanda interna auspicato dal Governo, bensì solo ad un incremento della quota di reddito destinata al risparmio, a tutto vantaggio degli istituti bancari. Nell'evidenziare come, ancora una volta, il Governo abbia scelto di non adottare interventi a sostegno delle fasce di popolazione più deboli, rileva inoltre come il costo di tale misura agevolativa sarebbe di per sé sufficiente per l'istituzione del « reddito di cittadinanza », che costituirebbe invece una svolta decisiva per rispondere alle reali esigenze delle fasce più deboli della popolazione.

Passando a esaminare le ulteriori disposizioni del provvedimento, sottolinea la posizione fortemente contraria del gruppo M5S sull'articolo 5, il quale, modificando la vigente disciplina dell'IRAP, ripristina le originarie misure delle aliquote IRAP, da ultimo ridotte dall'articolo 2, del decretolegge n. 66 del 2014.

Valuta inoltre negativamente l'articolo 44, che prevede l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, utilizzando tale forma di risparmio previdenziale come una sorta di bancomat, evidenziando come esso innalzi al tempo stesso l'aliquota di tassazione sullo stesso TFR e sui fondi pensione.

Stigmatizza altresì il comma 27 del medesimo articolo 44, il quale eleva dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici, rilevando come tale misura potrà pregiudicare l'efficacia di tale meccanismo di detrazione, peggiorando notevolmente la situazione degli operatori del settore.

Esprime inoltre critiche sugli articoli 38 e 17 i quali prevedono, rispettivamente, ulteriori, ingenti stanziamenti a favore dell'Expo e di Roma Capitale, nonché a sostegno delle scuole paritarie.

Accoglie invece con favore le misure relative ai cosiddetti meccanismi del *reverse charge* e dello *split payment* previsti dall'articolo 44, che consentiranno di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale in ambito IVA, garantendo in tal modo un maggior gettito fiscale, nonché sull'articolo 7, il quale modifica la disciplina sulla riforma del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Segnala quindi come la clausola di salvaguardia relativa all'incremento, a partire dal 2016, delle aliquote dell'IVA e delle accise, recata dall'articolo 45, comma 3, rischi di comportare un aggravio di imposizione molto rilevante, che non può essere giustificata solo richiamandosi alle esigenze di rispetto dei vincoli di bilancio stabiliti a livello europeo.

Nel ribadire il giudizio complessivamente negativo sui provvedimenti, che avrebbe comunque impedito al gruppo M5S di esprimere su di essi un voto favorevole, preannuncia il voto contrario sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

Paolo PETRINI (PD) suggerisce al relatore di integrare la lettera *d*) delle osservazioni contenute nella proposta di relazione riferita alla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, nel senso di indicare che l'intervento sul meccanismo di rateazione delle somme gestita dall'Agenzia delle Entrate dovrà comportarne l'adeguamento al meccanismo in essere presso Equitalia.

Silvia FREGOLENT (PD), relatore, accoglie il suggerimento del deputato Petrini, riformulando conseguentemente la proposta di relazione riferita alla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 2).

Francesco RIBAUDO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulle proposte di relazione del relatore, per coerenza con l'orientamento assunto dal suo gruppo sui provvedimenti in esame, pur sottolineando alcune criticità insite in talune disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Evidenzia, in particolare, come il provvedimento riduca di circa tre miliardi le risorse disponibili per le aree del Mezzogiorno, rilevando come la compressione degli spazi finanziari delle regioni del Sud stia pregiudicando la possibilità, per tali enti, tra cui cita, in specie, la Regione Sicilia, di impiegare appieno i fondi comunitari, in quanto sono sempre più spesso insufficienti le risorse per attivare il cofinanziamento nazionale dei predetti fondi comunitari.

Auspica quindi che tali previsioni possano essere corrette nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Mario SBERNA (PI) ribadisce le proprie critiche alle norme della legge di stabilità relative al cosiddetto *bonus* degli 80 euro e chiede, a tale proposito, quale sia la posizione in merito del relatore.

Silvia FREGOLENT (PD), relatore, con riferimento alle considerazioni del deputato Sberna, rileva come lo strumento del bonus degli 80 euro sia già stato oggetto di un lungo dibattito. In tale contesto si limita a evidenziare come, anche qualora

tale misura si limitasse ad incrementare la quota di reddito che i lavoratori possono destinare al risparmio, essa avrebbe comunque un effetto positivo. Ricorda inoltre, come nell'ambito del disegno di legge di stabilità vi siano già interventi a sostegno della famiglia, richiamando la misura a favore dei nuovi nati. Si dichiara pertanto disponibile a una riflessione relativamente alle ipotesi di ulteriore miglioramento delle politiche familiari, ma non ritiene di poter accogliere la specifica richiesta avanzata dal deputato Sberna.

Daniele PESCO (M5S) dichiara che i componenti del gruppo M5S non parteciperanno al voto sulle proposte di relazione, abbandonando pertanto la seduta.

Filippo BUSIN (LNA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, evidenziando in particolare come le misure di ampliamento del *reverse charge* in ambito IVA avranno l'effetto di scaricare ulteriormente sulle imprese gli oneri per il contrasto all'evasione fiscale.

Rileva, infatti come l'estensione di tale meccanismo comporterà la conseguenza che molte imprese si troveranno strutturalmente nella condizione di maturare ingenti crediti IVA nei confronto dell'Erario, che potranno essere incassati solo con grande difficoltà, acuendo in tal modo le difficoltà di liquidità che già le attanagliano.

Mario SBERNA (PI) considera inaccettabile la posizione di chiusura del relatore rispetto alla sua richiesta di integrare le proposte di relazione, rilevando come non possano essere trattate con tanta leggerezza le gravissime difficoltà in cui si trovano moltissime famiglie italiane, che si trovano per circa il 40 per cento al di sotto della soglia di povertà.

In considerazione di tale atteggiamento ritiene di non partecipare al voto e di abbandonare la seduta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita il deputato Sberna a recedere dalla sua decisione di abbandonare la seduta.

Passando quindi al merito dei provvedimenti in esame, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, volti a modificare il disegno di legge di stabilità, al fine di correggere l'impostazione di fondo della manovra, che appare insufficiente, anche nei suoi aspetti condivisibili, per consentire l'uscita dell'economia nazionale dalla gravissima recessione in cui è da tempo coinvolta.

Sottolinea quindi come tali proposte emendative intendano costituire una sfida al Governo e alla maggioranza rispetto all'esigenza di compiere un cambio di passo nella politica economica finora seguita.

Dichiara pertanto il voto contrario sulle proposte di parere formulate dal relatore. La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015, come riformulata dal relatore.

Approva quindi la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015.

Nomina infine il deputato Fregolent relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo, Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 del disegno di legge C. 2680, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 », e le connesse parti del disegno di legge C. 2679-bis, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) »;

rilevato come i documenti di bilancio in esame intendano introdurre un insieme di misure di carattere espansivo volte a sostenere in termini concreti e significativi la ripresa e ad aiutare l'economia nazionale a superare la fase recessiva che ancora la caratterizza;

evidenziato come le scelte di politica economica sottese alla manovra si ispirino a un approccio innovativo che, pur senza violare il quadro di riferimento costituito dalle regole di bilancio europee e dall'obiettivo del pareggio, intende innanzitutto invertire la dinamica negativa che negli ultimi anni ha caratterizzato l'andamento del PIL italiano, individuando in tale obiettivo la priorità fondamentale dell'azione di Governo:

rilevata, in tale prospettiva, l'esigenza di intervenire in primo luogo sul sostegno della domanda e dei consumi, nonché sulla riduzione del carico fiscale gravante sugli operatori dell'economia reale;

sottolineato come le previsioni del disegno di legge C. 2679-bis rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze costituiscano l'elemento maggiormente qualificante del provvedimento;

rilevato come l'articolo 4 del disegno di legge C. 2679-bis confermi l'impegno del Governo a rendere strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cosiddetto « bonus 80 euro »), originariamente introdotto per il solo anno 2014;

evidenziato positivamente come l'articolo 5 del disegno di legge di stabilità operi una consistente riduzione del carico fiscale sulle imprese, attraverso l'introduzione dell'integrale deducibilità dall'IRAP del costo del lavoro dipendente;

sottolineato come l'articolo 6 introduca uno strumento innovativo per il sostegno della domanda e dei redditi da lavoro, prevedendo la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di chiedere l'erogazione in loro favore di quote del TFR come parte integrativa della retribuzione; rilevato come l'articolo 7, il quale modifica la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, rafforzi gli strumenti tributari di sostegno alla modernizzazione e alla competitività del tessuto produttivo, estendendo l'applicazione di precedenti misure già adottate in materia;

valutate positivamente le misure dell'articolo 8 che confermano per tutto il 2015 la più alta percentuale di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica e delle spese per l'acquisto dei prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, in considerazione degli effetti positivi che la particolare intensità dello strumento agevolativo può avere ai fini del sostegno di due settori cruciali dell'economia nazionale, quali il settore edilizio e quello del mobile, nonché nell'ottica del miglioramento qualitativo e dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio;

rilevato come l'introduzione del regime tributario forfetario per gli esercenti attività d'impresa e per gli esercenti arti e professioni in forma individuale prevista dall'articolo 9, che supera la molteplicità dei regimi speciali contemplati in tale settore, costituisca un passo fondamentale per semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle piccole attività imprenditoriali, migliorare il livello complessivo di adempimento spontaneo di tali obblighi e ridurre il carico impositivo gravante sui settori meno strutturati dell'economia nazionale;

rilevato come l'articolo 13 preveda misure fiscali a vantaggio delle famiglie, in particolare prevedendo un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato dal 1º gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, che non concorre a formare il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi;

rilevato come le misure tributarie recate dal disegno di legge di stabilità testimonino una reale attenzione nei confronti del Terzo settore, riconoscendo il ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto sociale complessivo che tale settore sta svolgendo nell'attuale fase di crisi;

sottolineato, in particolare, come la previsione dell'articolo 15, che eleva l'imposto massimo sul quale spetta la detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, consenta opportunamente di equiparare il trattamento tributario di tali erogazioni alle liberalità disposte in favore dei partiti politici, riconoscendo in tal modo la pari dignità del ruolo svolto dalle predette organizzazioni non lucrative;

rilevato, nella medesima prospettiva, come la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF di cui al comma 4 dell'articolo 17 consentirà finalmente di dare maggiore stabilità al quadro delle risorse su cui le ONLUS possono contare per programmare le proprie attività;

rilevato come i commi da 1 a 5 dell'articolo 44 aumentino il livello di imposizione previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari, nonché il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR;

considerato altresì come il comma 6 dell'articolo 44 preveda la riapertura dei termini per la rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1º gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva;

evidenziato come le previsioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 44, che ampliano i casi di applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA (cosiddetto reverse charge) e introducono il meccanismo del cosiddetto « split payment » per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, consentiranno di rafforzare gli strumenti di contrasto al gravissimo fenomeno delle frodi nel campo

dell'IVA, recuperando risorse finanziarie che potranno essere utilizzate per iniziative di sostegno economico e sociale, nonché per la riduzione della pressione tributaria sui contribuenti onesti;

sottolineato, nella medesima prospettiva, come i commi da 11 a 18 dell'articolo 44 rechino una serie di interventi puntuali sulla disciplina tributaria, volti a migliorare la collaborazione tra fisco e contriaumentare l'adempimento buenti. ad spontaneo agli obblighi fiscali (cosiddetta tax compliance) e a favorire l'emersione di maggiori basi imponibili, sia attraverso un più intenso scambio di informazioni tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, sia attraverso la revisione di taluni istituti tributari, quali il ravvedimento operoso e la semplificazione degli altri istituti definitori vigenti, sia mediante l'eliminazione di alcuni obblighi dichiarativi;

rilevato come, in attesa della revisione organica del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, il comma 19 dell'articolo 44 differisca opportunamente al 30 giugno 2015 il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, al fine di evitare ogni rischio di discontinuità in tali attività di riscossione:

sottolineato, in linea generale, come le scelte fondamentali in materia di revisione complessiva del sistema fiscale dovranno essere realizzate nell'ambito dell'esercizio della delega in materia conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, di cui è necessario assicurare il completo esercizio:

sottolineato come il comma 20 dell'articolo 44 operi una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dei giochi pubblici, volti a intervenire sulla problematica relativa a quegli operatori privi di concessione che offrono comunque scommesse con vincite in Italia, al fine di estendere a tali soggetti gli obblighi di identificazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10.000 euro, l'applicazione delle disposizioni di lotta alla ludopatia e di tutela dei minori, nonché l'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

evidenziato come il comma 21 del già citato articolo 44 disponga, per gli apparecchi e congegni da gioco denominati newslot (AWP) e videolottery (VLT), l'aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione della quota destinata alle vincite (cosiddetto pay-out), destinando le maggiori entrate conseguenti al predetto aumento del PREU al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

rilevato, a tale ultimo proposito, come la complessiva revisione del settore dei giochi pubblici dovrà essere realizzata, in termini organici, in sede di attuazione della delega in materia contenuta nell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014;

rilevato come il comma 26 dell'articolo 44 disponga la riduzione, a partire dai proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, della quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, equiparandola a quella delle persone fisiche;

considerato che il comma 27 dell'articolo 44 prevede l'incremento dell'aliquota della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici;

considerato che i commi 28 e 29 dell'articolo 44 prevedono l'esclusione dell'esenzione dei proventi finanziari delle assicurazioni sulla vita, nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato;

rilevato come il comma 40 dell'articolo 44 sia volto a consentire la modifica della cosiddetta *black list* dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato, anche nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale rivolto all'individuazione dei Paesi cosiddetti white list, con riferimento al solo requisito della mancanza di un adeguato scambio di informazioni;

evidenziato, per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), come le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, segnino una diminuzione, rispetto al dato assestato 2014, per un importo di 11.424 milioni, determinata da minori entrate tributarie per 6.637 milioni, da minori entrate extratributarie per 4.659 milioni, nonché da un minor gettito da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali per 128 milioni;

evidenziato come il disegno di legge di bilancio segnali, per il biennio 2016-2017, un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in corrispondenza di un andamento progressivamente in aumento delle entrate finali;

rilevato, in particolare, come per le predette annualità 2016 e 2017 il disegno di legge di bilancio preveda un andamento positivo delle entrate tributarie, in aumento del 2,4 per cento nel 2016 e in aumento del 2,0 per cento nel 2017;

segnalato altresì come il disegno di legge di bilancio evidenzi nel 2015 una diminuzione di 13.654 milioni delle imposte sul patrimonio e sul reddito (-5,2 per cento), a fronte dell'aumento di 6.516 milioni delle tasse e imposte sugli affari (+5,2 per cento), dell'aumento di 158 milioni delle imposte sulla produzione, i consumi e le dogane (+0,4 per cento), dell'aumento di 70 milioni del gettito derivante dai prodotti di monopolio (+0,7 per cento) e dell'aumento di 273 milioni delle entrate nel settore lotto, lotterie e giochi (+2,5 per cento),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a un definitivo

riassetto della disciplina dei tributi locali, con particolare riferimento alla tassazione immobiliare, in modo tale da semplificare l'articolato quadro normativo vigente in merito, riducendo gli adempimenti per i contribuenti e assicurando ai comuni un quadro di risorse stabile e certo, tale da consentire un'adeguata pianificazione delle loro scelte in materia finanziaria e tributaria;

b) con riferimento ai commi da 1 a 5 dell'articolo 44 del disegno di legge di stabilità, i quali prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, o ridurre, l'inasprimento del prelievo su tale settore, in considerazione degli effetti che questa scelta potrebbe avere sui complessivi assetti del comparto pensionistico, soprattutto ai fini dello sviluppo dei sistemi previdenziali complementari;

c) con riferimento all'articolo 9, concernente l'istituzione di un nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi, con la conseguente soppressione dei vigenti regimi agevolativi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le soglie dei ricavi o compensi previste nell'allegato 4 al disegno di legge di stabilità, differenziate a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professione esercitata, al fine di ampliare i soggetti beneficiari del regime fiscale di favore.

d) nell'ambito delle nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale e delle misure per favorire l'adempimento spontaneo introdotte dai commi da 11 a 18 dell'articolo 44, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire anche sul meccanismo di rateazione delle somme gestita dall'Agenzia delle Entrate;

e) al fine di rafforzare le norme in materia di inversione contabile in ambito IVA di cui all'articolo 44, commi da 7 a 10, valuti la Commissione di merito l'oppor-

tunità di ampliare ulteriormente le misure nell'ambito dei settori già autorizzati;

f) al fine di non penalizzare un mercato in espansione ma ancora non consolidato con inique e ingiustificate differenze di tassazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di equiparare l'aliquota IVA gravante sugli e-book a quella dei libri cartacei, uniformando il trattamento tributario di tutti i prodotti del settore librario realizzati non solo su

supporto cartaceo, ma su qualsiasi supporto fisico o mezzo di comunicazione elettronica;

g) al fine di aumentare il reddito disponibile dei lavoratori e rilanciare i consumi interni, coerentemente con le finalità dei provvedimenti in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare la soglia di esenzione dei buoni pasto di cui all'articolo 51, comma 2 lettera c), del TUIR.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo, Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 del disegno di legge C. 2680, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 », e le connesse parti del disegno di legge C. 2679-bis, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) »;

rilevato come i documenti di bilancio in esame intendano introdurre un insieme di misure di carattere espansivo volte a sostenere in termini concreti e significativi la ripresa e ad aiutare l'economia nazionale a superare la fase recessiva che ancora la caratterizza;

evidenziato come le scelte di politica economica sottese alla manovra si ispirino a un approccio innovativo che, pur senza violare il quadro di riferimento costituito dalle regole di bilancio europee e dall'obiettivo del pareggio, intende innanzitutto invertire la dinamica negativa che negli ultimi anni ha caratterizzato l'andamento del PIL italiano, individuando in tale obiettivo la priorità fondamentale dell'azione di Governo:

rilevata, in tale prospettiva, l'esigenza di intervenire in primo luogo sul sostegno della domanda e dei consumi, nonché sulla riduzione del carico fiscale gravante sugli operatori dell'economia reale;

sottolineato come le previsioni del disegno di legge C. 2679-bis rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze costituiscano l'elemento maggiormente qualificante del provvedimento;

rilevato come l'articolo 4 del disegno di legge C. 2679-bis confermi l'impegno del Governo a rendere strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cosiddetto « bonus 80 euro »), originariamente introdotto per il solo anno 2014;

evidenziato positivamente come l'articolo 5 del disegno di legge di stabilità operi una consistente riduzione del carico fiscale sulle imprese, attraverso l'introduzione dell'integrale deducibilità dall'IRAP del costo del lavoro dipendente;

sottolineato come l'articolo 6 introduca uno strumento innovativo per il sostegno della domanda e dei redditi da lavoro, prevedendo la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di chiedere l'erogazione in loro favore di quote del TFR come parte integrativa della retribuzione; rilevato come l'articolo 7, il quale modifica la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, rafforzi gli strumenti tributari di sostegno alla modernizzazione e alla competitività del tessuto produttivo, estendendo l'applicazione di precedenti misure già adottate in materia;

valutate positivamente le misure dell'articolo 8 che confermano per tutto il 2015 la più alta percentuale di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica e delle spese per l'acquisto dei prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, in considerazione degli effetti positivi che la particolare intensità dello strumento agevolativo può avere ai fini del sostegno di due settori cruciali dell'economia nazionale, quali il settore edilizio e quello del mobile, nonché nell'ottica del miglioramento qualitativo e dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio;

rilevato come l'introduzione del regime tributario forfetario per gli esercenti attività d'impresa e per gli esercenti arti e professioni in forma individuale prevista dall'articolo 9, che supera la molteplicità dei regimi speciali contemplati in tale settore, costituisca un passo fondamentale per semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle piccole attività imprenditoriali, migliorare il livello complessivo di adempimento spontaneo di tali obblighi e ridurre il carico impositivo gravante sui settori meno strutturati dell'economia nazionale;

rilevato come l'articolo 13 preveda misure fiscali a vantaggio delle famiglie, in particolare prevedendo un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato dal 1º gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, che non concorre a formare il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi;

rilevato come le misure tributarie recate dal disegno di legge di stabilità testimonino una reale attenzione nei confronti del Terzo settore, riconoscendo il ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto sociale complessivo che tale settore sta svolgendo nell'attuale fase di crisi;

sottolineato, in particolare, come la previsione dell'articolo 15, che eleva l'imposto massimo sul quale spetta la detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, consenta opportunamente di equiparare il trattamento tributario di tali erogazioni alle liberalità disposte in favore dei partiti politici, riconoscendo in tal modo la pari dignità del ruolo svolto dalle predette organizzazioni non lucrative;

rilevato, nella medesima prospettiva, come la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF di cui al comma 4 dell'articolo 17 consentirà finalmente di dare maggiore stabilità al quadro delle risorse su cui le ONLUS possono contare per programmare le proprie attività;

rilevato come i commi da 1 a 5 dell'articolo 44 aumentino il livello di imposizione previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari, nonché il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR;

considerato altresì come il comma 6 dell'articolo 44 preveda la riapertura dei termini per la rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1º gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva;

evidenziato come le previsioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 44, che ampliano i casi di applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA (cosiddetto reverse charge) e introducono il meccanismo del cosiddetto « split payment » per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, consentiranno di rafforzare gli strumenti di contrasto al gravissimo fenomeno delle frodi nel campo

dell'IVA, recuperando risorse finanziarie che potranno essere utilizzate per iniziative di sostegno economico e sociale, nonché per la riduzione della pressione tributaria sui contribuenti onesti;

sottolineato, nella medesima prospettiva, come i commi da 11 a 18 dell'articolo 44 rechino una serie di interventi puntuali sulla disciplina tributaria, volti a migliorare la collaborazione tra fisco e contriaumentare l'adempimento buenti. ad spontaneo agli obblighi fiscali (cosiddetta tax compliance) e a favorire l'emersione di maggiori basi imponibili, sia attraverso un più intenso scambio di informazioni tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, sia attraverso la revisione di taluni istituti tributari, quali il ravvedimento operoso e la semplificazione degli altri istituti definitori vigenti, sia mediante l'eliminazione di alcuni obblighi dichiarativi;

rilevato come, in attesa della revisione organica del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, il comma 19 dell'articolo 44 differisca opportunamente al 30 giugno 2015 il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, al fine di evitare ogni rischio di discontinuità in tali attività di riscossione:

sottolineato, in linea generale, come le scelte fondamentali in materia di revisione complessiva del sistema fiscale dovranno essere realizzate nell'ambito dell'esercizio della delega in materia conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, di cui è necessario assicurare il completo esercizio:

sottolineato come il comma 20 dell'articolo 44 operi una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dei giochi pubblici, volti a intervenire sulla problematica relativa a quegli operatori privi di concessione che offrono comunque scommesse con vincite in Italia, al fine di estendere a tali soggetti gli obblighi di identificazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10.000 euro, l'applicazione delle disposizioni di lotta alla ludopatia e di tutela dei minori, nonché l'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

evidenziato come il comma 21 del già citato articolo 44 disponga, per gli apparecchi e congegni da gioco denominati newslot (AWP) e videolottery (VLT), l'aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione della quota destinata alle vincite (cosiddetto pay-out), destinando le maggiori entrate conseguenti al predetto aumento del PREU al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

rilevato, a tale ultimo proposito, come la complessiva revisione del settore dei giochi pubblici dovrà essere realizzata, in termini organici, in sede di attuazione della delega in materia contenuta nell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014;

rilevato come il comma 26 dell'articolo 44 disponga la riduzione, a partire dai proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, della quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, equiparandola a quella delle persone fisiche;

considerato che il comma 27 dell'articolo 44 prevede l'incremento dell'aliquota della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici;

considerato che i commi 28 e 29 dell'articolo 44 prevedono l'esclusione dell'esenzione dei proventi finanziari delle assicurazioni sulla vita, nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato;

rilevato come il comma 40 dell'articolo 44 sia volto a consentire la modifica della cosiddetta *black list* dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato, anche nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale rivolto all'individuazione dei Paesi cosiddetti white list, con riferimento al solo requisito della mancanza di un adeguato scambio di informazioni:

evidenziato, per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), come le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, segnino una diminuzione, rispetto al dato assestato 2014, per un importo di 11.424 milioni, determinata da minori entrate tributarie per 6.637 milioni, da minori entrate extratributarie per 4.659 milioni, nonché da un minor gettito da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali per 128 milioni;

evidenziato come il disegno di legge di bilancio segnali, per il biennio 2016-2017, un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in corrispondenza di un andamento progressivamente in aumento delle entrate finali;

rilevato, in particolare, come per le predette annualità 2016 e 2017 il disegno di legge di bilancio preveda un andamento positivo delle entrate tributarie, in aumento del 2,4 per cento nel 2016 e in aumento del 2,0 per cento nel 2017;

segnalato altresì come il disegno di legge di bilancio evidenzi nel 2015 una diminuzione di 13.654 milioni delle imposte sul patrimonio e sul reddito (-5,2 per cento), a fronte dell'aumento di 6.516 milioni delle tasse e imposte sugli affari (+5,2 per cento), dell'aumento di 158 milioni delle imposte sulla produzione, i consumi e le dogane (+0,4 per cento), dell'aumento di 70 milioni del gettito derivante dai prodotti di monopolio (+0,7 per cento) e dell'aumento di 273 milioni delle entrate nel settore lotto, lotterie e giochi (+2,5 per cento),

DELIBERA DI RIFERIRE **FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a un definitivo | materia di inversione contabile in ambito

riassetto della disciplina dei tributi locali, con particolare riferimento alla tassazione immobiliare, in modo tale da semplificare l'articolato quadro normativo vigente in merito, riducendo gli adempimenti per i contribuenti e assicurando ai comuni un quadro di risorse stabile e certo, tale da consentire un'adeguata pianificazione delle loro scelte in materia finanziaria e tributaria:

b) con riferimento ai commi da 1 a 5 dell'articolo 44 del disegno di legge di stabilità, i quali prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, o ridurre, l'inasprimento del prelievo su tale settore, in considerazione degli effetti che questa scelta potrebbe avere sui complessivi assetti del comparto pensionistico, soprattutto ai fini dello sviluppo dei sistemi previdenziali complementari;

c) con riferimento all'articolo 9, concernente l'istituzione di un nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi, con la conseguente soppressione dei vigenti regimi agevolativi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le soglie dei ricavi o compensi previste nell'allegato 4 al disegno di legge di stabilità, differenziate a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professione esercitata, al fine di ampliare i soggetti beneficiari del regime fiscale di favore.

d) nell'ambito delle nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale e delle misure per favorire l'adempimento spontaneo introdotte dai commi da 11 a 18 dell'articolo 44, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire anche sul meccanismo di rateazione delle somme gestita dall'Agenzia delle Entrate, adeguandolo a quello in essere presso Equitalia:

e) al fine di rafforzare le norme in

IVA di cui all'articolo 44, commi da 7 a 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare ulteriormente le misure nell'ambito dei settori già autorizzati;

f) al fine di non penalizzare un mercato in espansione ma ancora non consolidato con inique e ingiustificate differenze di tassazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di equiparare l'aliquota IVA gravante sugli e-book a quella dei libri cartacei, uniformando il trattamento tributario di tutti i prodotti

del settore librario realizzati non solo su supporto cartaceo, ma su qualsiasi supporto fisico o mezzo di comunicazione elettronica;

g) al fine di aumentare il reddito disponibile dei lavoratori e rilanciare i consumi interni, coerentemente con le finalità dei provvedimenti in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare la soglia di esenzione dei buoni pasto di cui all'articolo 51, comma 2 lettera c), del TUIR.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (C. 2680 Governo, Tab. 2) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, limitatamente alle parti di competenza, del disegno di legge C. 2680, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 », e le connesse parti del disegno di legge C. 2679-bis, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) »;

rilevato come i documenti di bilancio in esame proseguano nel processo di riduzione, razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica già avviato, in particolare attraverso una serie di riduzioni delle spese dei ministeri, nonché di enti e organismi pubblici, realizzate anche dal disegno di legge di stabilità;

evidenziato come uno degli strumenti fondamentali per la riduzione della spesa pubblica sia costituito dal rafforzamento, operato in particolare dall'articolo 22 del disegno di legge di stabilità, delle misure già previste dalla legislazione vigente in tema di dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni centrali, nell'ambito delle quali si prevede anche un

meccanismo di finanziamento delle opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle sedi di amministrazioni statali:

segnalato, nel medesimo contesto, come il disegno di legge di stabilità 2015, all'articolo 20, comma 1, disponga la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici, prevedendo in particolare per la CONSOB una diminuzione di 200.000 euro a regime;

rilevato complessivamente come gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica debbano essere realizzati tenendo conto della necessità di non indebolire la capacità degli organismi pubblici, segnatamente dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, di svolgere un'azione sempre più efficace di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e finanziaria, al contrabbando e alla contraffazione;

rilevato come il capitolo 3890, relativo al finanziamento dell'Agenzia delle entrate, preveda uno stanziamento di 2.910 milioni di euro nel 2015, di 2.911 milioni nel 2016 e di 2.913 milioni nel 2017, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 461 milioni di euro:

valutata positivamente, in tale prospettiva, la previsione del comma 5 dell'articolo 17 del disegno di legge di stabilità, il quale autorizza la spesa di 100 milioni a decorrere dal 2015 in favore dell'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento della medesima Agenzia, al fine di rafforzarne l'operatività;

rilevato come il capitolo 3901, relativo al finanziamento dell'Agenzia del demanio, preveda uno stanziamento di 95,8 milioni di euro nel 2015, di 95 milioni nel 2016 e di 95,1 milioni nel 2017, con un incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 5,5 milioni di euro;

evidenziato altresì come il capitolo 3920, relativo al finanziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, preveda uno stanziamento di 931 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2015-2017, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 72,7 milioni di euro;

rilevato come il disegno di legge di bilancio confermi sostanzialmente le risorse destinate al finanziamento del Corpo della Guardia di Finanza, nell'ambito della Missione n. 1 « Politiche economico finanziarie e di bilancio» - Programma n. 1.3 « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », per il quale si stanziano, in termini di competenza, 2,42 miliardi di euro nel 2015 (con un decremento di circa 37 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014), 2,44 miliardi nel 2016 e 2,45 miliardi nel 2017, e della Missione n. 5 « Ordine pubblico e sicurezza » - Programma n. 5.1 « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », per il quale si stanziano, in termini di competenza, 1,37 miliardi di euro nel 2015 (con un incremento di circa 8 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014) e 1,38 miliardi in ciascuno degli anni 2016 e 2017;

rilevato come il disegno di legge di bilancio confermi sostanzialmente i precedenti stanziamenti relativi al finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA e al finanziamento dei rimborsi IRPEF, IRES e IRAP; evidenziato come il capitolo 3810, relativo alle restituzioni e ai rimborsi dell'IVA, rechi una disponibilità di 1.870 milioni in ciascuno degli anni compresi nel periodo 2015-2017, confermando le previsioni assestate per il 2014;

rilevato come il capitolo 3811, relativo alle restituzioni e ai rimborsi dell'IR-PEF e dell'IRES, rechi una disponibilità di 3.150 milioni in ciascuno degli anni compresi nel periodo 2015-2017, confermando le previsioni assestate per il 2014;

evidenziato come il capitolo 3813, relativo alle restituzioni e ai rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, esponga una disponibilità pari a 8.805 milioni in ciascuno degli anni compresi nel periodo 2015-2017, confermando le previsioni assestate per il 2014;

evidenziato altresì come il capitolo 3814, relativo alle restituzioni e ai rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, rechi una disponibilità pari a 25.551 milioni nel 2015, a 26.271 milioni nel 2016 e a 26.715 milioni nel 2017, con un incremento di 322 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2014;

evidenziato come il capitolo 3845, relativo ai compensi spettanti ai CAF e agli altri intermediari che prestano assistenza fiscale ai contribuenti, preveda uno stanziamento di 321,4 milioni di euro nel 2015, di 316,8 milioni nel 2016 e di 327,4 milioni nel 2017, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 6 milioni di euro in termini di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo, Tab. 1).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza) (C. 2680 Governo, Tab. 2).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL DEPUTATO PAGLIA

La VI Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, le Tabelle n. 1 e n. 2 del disegno di legge C. 2680, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 » e le connesse parti del disegno di legge C 2679-bis, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) »;

premesso che:

il disegno di legge di stabilità rappresenta un momento fondamentale del disegno di politica economica che ogni Governo deve realizzare;

dopo le richieste di chiarimento da parte della Commissione UE il Governo ha ulteriormente accentuato il carattere recessivo della manovra di finanza pubblica accettando nei fatti una correzione del deficit di circa lo 0,4 per cento (0,38 per cento = 1,6 miliardi (0,1 per cento) + 4,5 miliardi (0,28 per cento) indicata nella lettera di risposta del Ministro Padoan alla Commissione europea);

la manovra contiene l'ulteriore rinvio del pareggio di bilancio al 2017 e l'indicazione di un obiettivo per il deficit attorno al 3 per cento per il 2014 e di circa il 2,5 per cento per il 2015 (dopo le correzioni richieste dalla Commissione UE); la volontà espressa di perseguire una politica di bilancio leggermente meno restrittiva risulterebbe di per sé un elemento positivo, ma ciò che preoccupa fortemente è l'assoluta mancanza di una definizione strategica organica e coerente di rilancio dell'economia italiana, dalle politiche industriali alle politiche del lavoro, al sostegno alla domanda;

l'Europa ha risposto alla crescente instabilità dei mercati finanziari imboccando la strada dell'austerità: non può sfuggire il fallimento dell'approccio degli ultimi anni che a partire dalla primavera 2010 ha visto il varo di programmi di riequilibrio dei conti pubblici pesantissimi, simultanei e concentrati in un lasso di tempo relativamente breve; il riequilibrio dei conti pubblici è avvenuto al prezzo di pesanti ricadute economiche e sociali (catastrofiche, nel caso greco) e la finanza

speculativa e i settori più ricchi della popolazione ne sono usciti rafforzati, a spese dei ceti popolari;

il 2014 non è stato l'anno della ripresa, come le previsioni stimavano, ma il terzo di recessione per l'economia italiana: il PIL italiano è sceso di più del 9 per cento rispetto al livello del 2008; il nostro Paese corre un serio rischio di deflazione e di arrivare ad un quarto anno di recessione; con questo prolungamento, l'esperienza della crisi per il nostro Paese si conferma peggiore di quella degli anni trenta: si tratta di un confronto storico sfavorevole che è condiviso con molte altre economie europee; oggi come allora, la recessione ha una sola causa: la caduta della domanda aggregata, su cui avrebbero dovuto intervenire le misure per la ripresa a livello europeo; al contrario, la politica economica adottata ha sospinto i paesi in una pericolosa trappola di stagnazione e deflazione; occorre invece che si cambi tale schema in modo radicale, con l'impostazione di politiche monetarie e fiscali espansive coordinate tra le economie europee;

le politiche dei singoli Paesi dell'UE, vincolati dai parametri statistici e dalle procedure del *Fiscal Compact*, appaiono tuttavia come ingessate;

le misure fin qui adottate dal 2011 ad oggi dai diversi Governi italiani hanno peggiorato notevolmente le finanze pubbliche del nostro Paese, portando la nostra economia alla recessione, deprimendo i consumi delle famiglie e aumentando notevolmente la disoccupazione, in particolare quella dei giovani e politiche analoghe sono state imposte in quasi tutti i Paesi della UE;

le conseguenze di questa politica sono sotto gli occhi di tutti: oggi, quasi 27 milioni di persone sono disoccupate nell'Unione Europea; la disoccupazione nell'eurozona è salita dal 7,8 per cento del 2008 al 12,1 per cento del novembre 2013; in Grecia, dal 7,7 per cento al 24,4 per cento e in Spagna dal 11,3 per cento al 26,7 per cento nello stesso periodo; in

Europa, i disoccupati con meno di 25 anni sono 4,5 milioni e nella sola Italia, la disoccupazione giovanile, secondo i recenti dati Istat, ha toccato il 44,2 per cento, con 6 milioni di disoccupati;

in Italia, nonostante si siano già succeduti negli ultimi anni tre differenti governi, la linea seguita è sempre la stessa: quella impostaci dalla BCE: l'attuale Governo sta per altro cercando di accelerare l'attuazione delle indicazioni contenute nella lettera dell'agosto 2011 della stessa BCE, per il momento solo parzialmente realizzate; anche se i dati confermano il non funzionamento di quelle politiche imposte dalla UE la nota di aggiornamento del DEF, esso persegue testardamente nell'applicazione di quelle stesse indicazioni;

lo slittamento al 2017 del pareggio di bilancio non rappresenta una vera sfida alla Commissione europea come lo è la decisione francese di mantenere il deficit sopra il 4 per cento per i prossimi anni;

la Francia ha infatti dichiarato che non rientrerà nei limiti del deficit del 3 per cento fino al 2017, l'Italia è vicina a sforarlo anche se continua ad affermare che lo rispetterà; la Banca centrale europea è da tempo ben sotto all'obiettivo dell'inflazione al 2 per cento a cui è vincolata dal suo mandato; la Germania è in *surplus* commerciale eccessivo; tutte le parti coinvolte sono in evidente difetto rispetto alle regole che si sono collettivamente e consensualmente date: per una ragione o per l'altra, tutti, alla fine, hanno infranto qualche regola;

un sistema in cui nessuno riesce a rispettare le regole va ripensato; le misure da attuare subito per rilanciare la domanda, al livello dell'Unione, sono chiare e se non ci fossero vincoli politici e gli interessi dei centri finanziari da salvaguardare, si andrebbe dritti per quella strada; c'è un largo consenso tra gli studiosi sul fatto che quando un'economia è in pericolo di deflazione e appesantita dal debito bisogna attuare politiche di bilancio

espansive (attraverso un taglio delle tasse o tramite un aumento della spesa) finanziate dalla Banca centrale;

il Trattato sul funzionamento della UE (TFUE) all'articolo 126 definisce eccessivo il disavanzo pubblico se il rapporto tra indebitamento e PIL supera il 3 per cento (oltre che se il rapporto debito/PIL supera il 60 per cento): se tale limite viene superato la sanzione più significativa che l'UE potrebbe comminare al nostro Paese è quella di imporci un deposito infruttifero presso la BCE costituito in due parti: una, fissa, dello 0,2 per cento del PIL, e una, variabile, pari allo 0,1 per cento del PIL per ogni punto (o frazione di punto) di sfondamento del 3 per cento; se il deficit è pari al 4 per cento, l'Italia dovrà pagare meno di 5 miliardi, rispetto ai 45 miliardi che il 4 per cento di deficit nel triennio 2015-2017 ci renderebbe disponibili:

il rispetto rigoroso delle regole e dei parametri imposti dai trattati europei deve essere un comportamento seguito da tutti i *partners* europei, non sono ammesse eccezioni se non unanimemente concordate: stando a questo principio elementare non si comprende come la Germania possa derogare ampiamente dal rispetto del parametro del *surplus* commerciale mentre da « bravo scolaretto » il Governo italiano sottolinea in ogni occasione il rispetto del limite del 3 per cento nel rapporto debito/PIL da parte dell'Italia;

per avviare a soluzione una crisi economico – finanziaria dai disastrosi effetti sociali che dura ormai da più di otto anni, un periodo tanto lungo che il sistema capitalistico non ha mai affrontato prima, è necessario adottare misure *shock* sul piano economico che mal si conciliano con un misero allentamento della stretta di bilancio e il solo slittamento al 2017 del pareggio di bilancio; ben altre sarebbero le soluzioni che però trovano ostacoli insormontabili nelle troppo rigide regole europee non più al passo con la situazione profondamente cambiata e che richiederebbe una forte e reale flessibilità tempo-

ranea concordata, almeno sul rispetto del rapporto deficit/PIL, per un reale rilancio economico e produttivo salvaguardando nel contempo l'occupazione e i diritti fondamentali del lavoro;

si sarebbero dovuto predisporre una manovra per triennio 2015-2017 – seguendo l'esempio francese – che prevedesse un congruo indebitamento a sostegno di una seria e condivisa programmazione di politiche di sviluppo sostenibile e per il lavoro, attraverso il superamento di un punto percentuale del limite del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL;

si sarebbe dovuto destinare le risorse che ne risulterebbero, pari a circa 45 miliardi nel triennio considerato, insieme ad altre risorse nazionali, ad un Piano nazionale per il lavoro che prevedesse misure per creare da subito centinaia di migliaia di posti di lavoro; lo Stato deve diventare datore di lavoro di ultima istanza, attraverso la messa in opera di un Programma Nazionale sperimentale triennale di interventi pubblici, un Green New Deal italiano; l'asse di un Piano per il lavoro deve consistere innanzitutto nel favorire la ricerca, l'innovazione e la formazione, nella messa in sicurezza del nostro territorio e degli edifici scolastici, la cura e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, il rilancio di un'agricoltura multifunzionale, la riqualificazione delle città, l'efficienza energetica degli immobili, la riforma e il rinnovamento della PA e del welfare. l'innovazione e la sostenibilità delle reti (trasporti, energia, digitalizzazione del Paese);

la manovra avrebbe dovuto prevedere, nell'ambito della politica industriale nazionale, modalità per un intervento pubblico al fine di salvaguardare gli *asset* strategici, stimolare le innovazioni e la ricerca, facilitare la riconversione ecologica dell'apparato produttivo, garantire i livelli occupazionali, traendo ispirazione dal meglio dell'esperienza storica dell'IRI;

viceversa, la manovra predisposta dal Governo riduce le imposte per le imprese senza avere alcuna garanzia che aumenteranno i loro investimenti, che esse non delocalizzeranno i loro siti produttivi o non licenzieranno, oppure che si produrranno reali incrementi occupazionali non sostitutivi;

si interviene riducendo il costo del lavoro e precarizzando i rapporti di lavoro, togliendo diritti basilari ai lavoratori: si cerca dunque di competere sul profilo basso, senza cercare di aumentare la produttività di tutti i fattori del nostro sistema produttivo, e ci si rassegna a diventare un Paese di serie B;

infatti, i dati dimostrano che la deregolazione del mercato del lavoro non crea solo precarietà e perdita di diritti, ma anche perdita di produttività e quindi perdita di capacità di crescita; questa svalutazione del lavoro, che andrà aggravandosi quando si dispiegheranno gli effetti nefasti della controriforma del *Jobs Act*, presuppone imprese di basso valore, che invece di innovare scaricano tutti i costi della competizione internazionale sul costo del lavoro; così facendo ci si rassegna al declino industriale del nostro Paese;

la manovra del Governo non estende i benefici fiscali a pensionati, partite IVA e incapienti, penalizza ancora una volta i dipendenti pubblici, non prevede investimenti pubblici se non per grandi opere per lo più inutili, lascia irrisolto il problema dei cosiddetti « esodati », non stanzia risorse adeguate per mantenere gli ammortizzatori sociali esistenti, per non dire della loro estensione universale, oltre a penalizzare i giovani professionisti sul piano fiscale;

la manovra inoltre contiene una clausola di salvaguardia « monstre » che scatterà dal 2016 e che si aggiunge a quella già prevista dal Governo Letta in termini di aumenti di imposte (la quale prevede, al netto dei 3 miliardi inglobati nei saldi dell'attuale legge di stabilità, 4 miliardi per il 2016 e 7 miliardi a decorrere dal 2017); il Governo si impegna ad assicurare il raggiungimento del saldo strutturale di bilancio in pareggio dal 2017, aumentando le aliquote IVA e le imposte indirette per

un ammontare di altri 12,4 miliardi nel 2016, 17,8 miliardi nel 2017 e 21,4 miliardi nel 2018: tale clausola, se esercitata, avrebbe un effetto recessivo pari allo 0,7 percento del PIL nel triennio 2016-2018, dovuto a una contrazione complessiva di consumi e investimenti per 1,3 punti del PIL;

la manovra avrà comunque effetti recessivi, perché prosegue nella politica dei tagli alla spesa pubblica, anche per coprire la diminuzione delle imposte, tagli che notoriamente hanno un moltiplicatore superiore in termini di crescita del PIL della riduzione delle tasse;

i ceti popolari pagheranno in termini di riduzione dei servizi essenziali e di incrementi della tassazione locale i pochi benefici dovuti al *bonus* degli 80 euro;

considerato che, per quanto riguarda aspetti di competenza della VI Commissione;

la risposta che in questi anni è stata data alle esigenze di cassa del Bilancio dello Stato, cioè aumentare le imposte, specie indirette, è stata realizzata soprattutto a carico dei lavoratori e dei pensionati, deprimendo ulteriormente l'economia e peggiorando i conti pubblici; inoltre l'impostazione del disegno di legge di stabilità, in materia fiscale, riflette assolutamente una visione secondo la quale il problema italiano sarebbe l'alto costo del lavoro, ed il cosiddetto cuneo fiscale: ci sono infatti diverse disposizioni all'interno del disegno di legge che incidono sul trattamento fiscale sia per il lavoratore sia per l'azienda;

la manovra prevede la stabilizzazione del cosiddetto bonus degli 80 euro, ma continuando ad escludere dal suo benefico proprio quella platea di cittadini costituita da pensionati ed incapienti che più sta subendo gli effetti recessivi della crisi, dimostra che il Governo confida in una ripresa, grazie ad una modesta spinta dei consumi, che, secondo quanto affermato dal presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, si rifletterebbe, come la

microsimulazione effettuata su un *targe-ting* modesto rispetto alle famiglie in condizioni economiche più difficili, in un incremento della domanda interna di circa appena 0,2 punti di PIL;

nonostante il numero dei beneficiari del bonus sia elevato, resta comunque esclusa una platea di 29 milioni di contribuenti tra i quali 15 milioni di pensionati, 4 milioni di dipendenti incapienti e di 6 milioni di cosiddette piccole partite IVA, 400.000 esodati e circa 3 milioni di disoccupati; un primo segnale tangibile di giustizia redistributiva suggerirebbe di ricomprendere nel perimetro dei beneficiari anche queste categorie di contribuenti, operazione che però non può rinviare l'esigenza di una radicale riforma del prelievo fiscale: ormai è rimasta solo l'IRPEF ad assicurare la progressività prescritta dall'articolo 53 della Costituzione, imposta pagata per oltre l'80 per cento dai redditi fissi: per tale ragione è necessario un cambiamento dell'architettura delle imposte, il cui prelievo deve essere il più possibile progressivo, deve insistere anche su successioni e patrimonio (anch'essi da tassare proporzionalmente), penalizzare la rendita improduttiva e orientare risorse verso il lavoro, la creazione di ricchezza produttiva, lo sviluppo e l'innovazione;

la suddetta misura stride anche se affiancata all'ulteriore innalzamento della tassazione indiretta, in particolare dell'IVA, indotto dall'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, che comporterà effetti deleteri sui consumi delle famiglie oltre a non garantire il gettito atteso stante il drastico e repentino incremento di imposizione che determinerà, come conseguenza, l'ulteriore crollo dei consumi;

le misure introdotte per potenziare il contrasto all'evasione fiscale, come l'adempimento volontario o il ravvedimento operoso, ed il cosiddetto *reverse charge*, quest'ultimo ancora ampliabile ad altri settori come il commercio, sono condivisibili e si muovono nella direzione da noi auspicata, anche se una vera svolta

nella lotta all'evasione non dovrebbe prescindere da un ampliamento del contrasto di interessi, da un potenziamento del ruolo degli enti locali nell'attività di contrasto e da una riorganizzazione dell'apparato statale attraverso la creazione di una vera e propria struttura per l'accertamento, dedicata esclusivamente ai controlli; inoltre, occorre porsi obiettivi ambiziosi, pianificando la drastica e definitiva riduzione di tutta l'evasione fiscale, incentivando l'utilizzo della moneta elettronica e garantendo la tracciabilità dei pagamenti e del giro d'affari attraverso il conto dedicato per i professionisti, la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto ed il rafforzamento del nuovo elenco clienti fornitori, oltre al semplicissimo e già sperimentato tracciamento degli incassi dei distributori automatici;

anche la riduzione generalizzata dell'IRAP, che rappresenta la maggiore entrata fiscale degli enti territoriali, e stimata in 5.600 milioni annui, avrà un impatto pressoché nullo sul PIL nel 2015, come del resto certificato dallo stesso Ufficio parlamentare di Bilancio, senza peraltro essere compensata, a garanzia del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria; non si deve infatti dimenticare che l'imposta sulle attività produttive, nasce per riunificare, diminuendone, tra l'altro, il peso complessivo, varie imposte e contributi - primo fra tutti quello per il SSN – che erano pagati sulla retribuzione di ogni singolo lavoratore;

quest'ultima considerazione non esclude che si possa attribuire una funzione di politica economica alla modulazione dell'imposta: pur essendo pertanto condivisibile la scelta di incentivare le aziende che assumono stabilmente dipendenti, la soluzione individuata dal Governo non effettua distinzioni tra aziende che vogliono investire ed aziende che sono in smobilitazione, tra aziende che assumono innovando ed aziende che invece puntano solo alla svalutazione del lavoro: crediamo quindi che questo ingente sgravio avrebbe potuto essere più selettivo ed orientato, dentro una politica di sostegno alla do-

manda, agli investimenti, all'uscita dalla crisi, anziché essere la continuazione di una pratica di diminuzione del costo del lavoro quale unica ricetta, di dubbia efficacia, per sostenere l'occupazione la cui carenza è figlia di una crisi di domanda che può essere superata solo attraverso politiche di creazione di lavoro e di sviluppo non convenzionali;

anche la previsione della corresponsione in busta paga, ad integrazione della retribuzione, delle maturande quote del TFR, al fine di innalzare la liquidità spendibile del lavoratore, rappresentano una misura improvvisata e priva di lungimiranza, o meglio un modalità affatto trasparente per aumentare il gettito attraverso l'anticipo della tassazione IRPEF, operata con l'aliquota marginale del relativo scaglione di reddito, che comporterà inevitabili ripercussioni sugli accantonamenti di milioni di lavoratori iscritti alla previdenza complementare; la disposizione avrà inoltre scarsi risultati sulla domanda poiché i lavoratori opteranno per l'anticipazione in busta paga soprattutto per far fronte ad evenienze critiche, ad indebitamenti che rendano necessaria questa liquidità, e, per questo, è meno probabile che utilizzino il TFR liberato allo scopo di aumentare i propri consumi;

l'aumento esponenziale dall'11 per cento al 17 per cento della tassazione applicata ai rendimenti dei fondi pensione, di cui all'articolo 44, commi da 1 a 5, penalizzerà i lavoratori con un aggravio di tassazione, oltre a lanciare ennesimo segnale di incertezza, rischia di allontanare gli iscritti attuali e potenziali dal c.d. secondo pilastro che andrebbe invece maggiormente diffuso;

quest'ultimo intervento normativo testimonia di una sorta di schizofrenia del Governo che, mentre concede la possibilità di percepire il TFR in busta paga al prezzo di una tassazione superiore, allo stesso tempo innalza la pressione fiscale sulle forme in cui tale retribuzione differita è attualmente accumulata: TFR in azienda e previdenza complementare; risulta dav-

vero intollerabile che si siano prodotte in questi anni politiche previdenziali che, riducendo la tutela pensionistica pubblica, hanno riversato sui lavoratori il carico di una integrazione attraverso i Fondi contrattuali e che ora il Governo rimetta in discussione uno dei patti fondativi di quel percorso, cioè quel sostegno fiscale che, in ragione della valenza generale della pensione integrativa, veniva riconosciuto al risparmio previdenziale del lavoratore;

la disposizione di cui all'articolo 9 introduce un nuovo regime agevolato per gli autonomi stabilendo dei tetti di reddito sui quali si pagherà una tassa onnicomprensiva del 15 per cento, determinati applicando un « coefficiente di redditività » ai propri ricavi o compensi lordi e stabilito per legge a seconda dell'attività svolta; le tabelle di riferimento finora pubblicate sembrano fare diventare questo regime dei minimi utile più per artigiani, commercianti, ristoratori e piccoli servizi di alloggio che per i professionisti con partita IVA individuale che svolgono professioni non ordinistiche, e che sono la gran parte delle partite IVA iscritte in gestione separata che, vere o false che siano, sono comunque fiscalmente sofferenti, tra i quali molti giovani professionisti; i primi, infatti, oltre a potersi assestare su tetti di ricavi maggiori e di una redditività inferiore, possono approfittare della sospensione dei minimali INPS; i secondi invece, dato il basso tetto per rientrare tra i contribuenti minimi potrebbero addirittura avere convenienza a non aderirvi, poiché con 15.000 euro di ricavo già attualmente le imposte calcolate con regime ordinario sarebbero molto basse, specie se vi sono spese da dedurre:

di fatto, per come è organizzato, questo nuovo sistema rischia di non essere conveniente per le partite IVA, se non per quelle false (con un solo committente, senza spese, senza investimenti, neanche minimi, per la propria attività di lavoro) e per i commercianti e i piccoli artigiani;

> DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO